



Decisione n. [REDACTED] del 18 dicembre 2023

ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE

Il Collegio

composto dai signori

Dott. [REDACTED] – Presidente

Prof.ssa [REDACTED] – Membro

Prof. Avv. [REDACTED] – Membro

Prof. Avv. [REDACTED] – Membro

Prof. Dott. [REDACTED] – Membro

Relatore: Prof. Avv. [REDACTED]

nella seduta del 4 dicembre 2023, in relazione al ricorso n. 10201, presentato dal Sig. [REDACTED] (di seguito anche: il Ricorrente) nei confronti di [REDACTED] [REDACTED] (di seguito anche: l'Intermediario), dopo aver esaminato la documentazione in atti, ha pronunciato la seguente decisione.

FATTO

1. La controversia sottoposta al Collegio concerne il tema del non corretto adempimento, da parte dell'Intermediario, degli obblighi inerenti alla prestazione di un servizio di investimento, in particolare sotto il profilo dei doveri di informazione e dell'inosservanza delle regole in tema di profilatura e valutazione di adeguatezza.
2. Il Ricorrente, autodefinendosi cliente al dettaglio, fa riferimento ad alcune operazioni effettuate, nel periodo tra il 2014 e il 2015, sul suo deposito titoli, in

regime di consulenza, aventi ad oggetto azioni emesse e collocate dall'Intermediario qui convenuto. Tali operazioni hanno prodotto, a detta del Ricorrente medesimo, una perdita per complessivi € 28.063,81.

Con riferimento al merito della controversia, il Ricorrente:

- lamenta il mancato adempimento agli obblighi in tema di informativa precontrattuale; in particolare contesta che gli investimenti sono avvenuti a seguito di informazioni errate, fuorvianti ed incomplete da parte della Banca, in merito alla natura, alle caratteristiche, alla provenienza ed al rischio insito nei titoli, negando così il diritto del Ricorrente ad una scelta consapevole e informata;
- lamenta la mancata informativa sullo stato di salute finanziario-patrimoniale dell'emittente al momento delle operazioni;
- l'omessa comunicazione di informazioni successive, circa i raggruppamenti subiti dalle azioni, nonché circa la scissione parziale non proporzionale della Banca avvenuta il 1° dicembre 2020, negando quindi la possibilità al Ricorrente di poter esercitare la c.d. "opzione asimmetrica";
- in relazione al servizio prestato, rappresenta che la Banca ha prestato nei suoi confronti un "*Servizio di Consulenza Avanzata*", che prevedeva l'uso di un elevato grado di diligenza e correttezza ed una valutazione di adeguatezza in relazione alla specifica operazione consigliata; il Ricorrente rappresenta che, invece, "*la Banca non ha mai fornito al [Ricorrente] una valutazione di adeguatezza (o non adeguatezza) sugli strumenti finanziari oggetto di controversia*";
- riguardo ai questionari di profilatura, rappresenta che l'unico questionario MIFID risale al 2010, di molto antecedente all'operatività in lite, e per giunta inattendibile, in quanto raccolto su un modulo precompilato, predisposto unilateralmente dall'Intermediario, firmato in una sola delle pagine che lo compongono, a contenuto "incompleto" per via della genericità delle domande e di tenore "autovalutativo";

- lamenta l'inadeguatezza delle operazioni di investimento per eccesso di concentrazione nel portafoglio titoli di strumenti finanziari emessi dall'Intermediario;
- lamenta l'omessa adozione delle precauzioni organizzative dovute in materia di conflitto di interessi;
- eccepisce la nullità delle operazioni di investimento del presente ricorso per mancanza di un valido contratto quadro.

Il Ricorrente chiede, pertanto, al Collegio di dichiarare l'Intermediario tenuto al pagamento, a titolo di restituzione o di risarcimento del danno, dell'importo di € 28.063,81, pari per l'appunto alle perdite che dichiara di aver subito a causa dell'operatività di che trattasi.

3. L'Intermediario ha resistito ed ha chiesto il rigetto del ricorso, eccependone in via preliminare l'irricevibilità/inammissibilità per incompetenza dell'Arbitro, per aver il Ricorrente utilizzato l'argomento delle presunte irregolarità nella prestazione dei servizi di investimento per censurare, nella sostanza, l'informativa resa al mercato in qualità di emittente i titoli e non quale prestatore di servizi d'investimento.

Nel merito, ad ogni modo, l'Intermediario rileva che tutti gli investimenti sono stati effettuati al di fuori di un rapporto di consulenza o gestione del portafoglio, sulla base di un valido contratto quadro regolarmente sottoscritto e corredato della dichiarazione attestante la consegna di una copia al Ricorrente. Inoltre, la Banca precisa che l'operazione del 2014 risulta eseguita – senza alcun consiglio della Banca – nonostante l'avvertenza di “Difformità dell'investimento rispetto all'esperienza dichiarata” e, quindi, nonostante la valutazione di non appropriatezza.

Per quanto riguarda il dedotto inadempimento degli obblighi informativi *ex ante*, l'Intermediario eccepisce che il Ricorrente è stato adeguatamente informato in relazione alle caratteristiche e al livello di rischio delle azioni acquistate, sin dal momento dell'investimento, nonché in relazione al fatto che l'operazione risultava in conflitto di interessi.

Quanto agli obblighi informativi c.d. “*passivi*”, l’Intermediario sostiene di averli adempiuti correttamente e di aver informato il Ricorrente che le operazioni erano inappropriate rispetto al livello di conoscenza ed esperienza finanziaria, ma che, nonostante ciò, il Ricorrente aveva deciso di procedere ugualmente con l’investimento.

L’Intermediario precisa, inoltre, di non essere tenuto, in corso di rapporto, ad adempiere agli obblighi informativi *on going*, dal momento che tra le parti non vi era nessun rapporto di consulenza e/o di gestione di portafoglio. Sul punto, l’Intermediario riferisce che il Ricorrente si teneva ugualmente informato sull’andamento dei titoli, dal momento che partecipava regolarmente alle assemblee della Banca.

Per quanto concerne il questionario MiFID del 5 novembre 2010, l’Intermediario rileva che la documentazione interna della Banca, alla data della sottoscrizione, faceva riferimento ad una validità del questionario di 5 anni, che è passata a 3 anni il 3 settembre 2014 e, quindi, in data successiva a quella di sottoscrizione degli ordini di acquisto contestati.

4. Parte Ricorrente ha trasmesso deduzioni integrative e l’Intermediario, a sua volta, repliche finali, ciascuna parte nella sostanza riaffermando le rispettive posizioni e domande.

DIRITTO

1. Dalla documentazione agli atti emerge, anzitutto, che le operazioni d’investimento in lite, effettuate tra il 2014 ed il 2015, hanno portato il cliente odierno Ricorrente a detenere in tutto n. 19.994 azioni della Banca; azioni oggetto di successive operazioni di raggruppamento nel 2015, 2016 e nel 2022.

2. Ciò premesso, va subito detto che la domanda di declaratoria di nullità dell’investimento è infondata, essendo presente agli atti copia del contratto quadro, datato 5 novembre 2010, regolarmente sottoscritto dal Ricorrente, recante la sua dichiarazione attestante l’avvenuta consegna di copia del medesimo.

3. L’Intermediario ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso per asserita incompetenza dell’Arbitro, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento ACF, con

riguardo alle doglianze del Ricorrente che afferiscono alla non corretta informazione resa al mercato in qualità di Emittente.

L'eccezione è fondata limitatamente alle doglianze riconducibili all'ambito applicativo dell'art. 94 del TUF, come noto concernenti eventuali carenze informative di documenti d'offerta, e, più in generale, afferenti all'informativa resa al mercato da intermediari nella loro qualità di emittenti titoli.

4. Quanto alle restanti contestazioni, si rileva che la prestazione, nella fattispecie, del servizio di consulenza non può dirsi pacifica tra le parti, in quanto il Ricorrente sostiene che gli investimenti sono stati indotti a fronte di suggerimenti e dalla "*consulenza avanzata*" della Banca, nel mentre l'Intermediario afferma che gli acquisti sono stati effettuati autonomamente dal Ricorrente, in quanto quest'ultimo, con la revoca dell'obiettivo di investimento, aveva rinunciato al servizio di "*consulenza avanzata*" relativa alla proposta del 7 maggio 2014.

Stante la documentazione complessivamente versata in atti dalle parti, non può dirsi raggiunta, ad avviso di quest'Arbitro, la prova che trattasi di operatività in qualche modo indotta dal resistente.

5. Questi ha versato in atti un questionario di profilatura del cliente, datato 5 novembre 2010, dunque precedente alle operazioni contestate. Dal tale questionario risulta che il cliente era lavoratore "*autonomo/libero professionista*" operante nel settore dei servizi ed in possesso del diploma di scuola "*media superiore*". Quanto agli obiettivi di investimento è riportato che il Ricorrente aveva come obiettivo quello di "*dare stabilità al capitale nel medio/breve periodo anche a fronte di un rendimento contenuto*"; come orizzonte temporale quello di "*Ritenere ragionevole di non aver necessità di disporre del capitale nel medio-lungo termine (non prima di 4-6 anni)*"; e quanto alla propensione al rischio che era disposto a correre un rischio "*medio*", essendo disposto a rischiare perdite contenute.

Nel modulo d'ordine in atti, relativo all'operazione di investimento del 2014, è, pertanto, correttamente riportata una valutazione di non appropriatezza dell'investimento, indicando come motivazione la difformità rispetto al livello di esperienza dichiarata.

6. Pur a ciò avuto riguardo, quella che risulta fondata è la contestazione del Ricorrente relativa all'inadempimento da parte del resistente degli obblighi di informazione preventiva sulle caratteristiche ed i rischi insiti nello strumento finanziario.

E' noto, per orientamento costante di quest'Arbitro, che l'intermediario prestatore di servizi d'investimento è tenuto a dimostrare *"in concreto"* di aver reso tutte le informazioni dovute, provando di aver assolto gli obblighi d'informazione preventiva in modo non meramente formalistico, sicché la dichiarazione in atti sottoscritta dal cliente *"di aver ricevuto informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni dell'ordine e di aver preso nota delle clausole che lo contraddistinguono"*, apposta in calce all'ordine d'acquisto, non *"può far ritenere di per sé assolto il complesso degli obblighi di informazione che gravano sull'intermediario"* (v., tra le tante, decisioni nn. 5258, 5595 e 5578).

Anche il contenuto della scheda prodotto, sottoscritta dal Ricorrente, non può ritenersi esaustivo nel suo portato informativo delle particolari caratteristiche dello strumento finanziario. In particolare, le azioni di che trattasi sono semplicemente classificate come appartenenti alla tipologia di strumento *"Azioni Italiane"* ed indicate come azioni *"Ordinarie"* e liquide; è, altresì, presente l'attribuzione di una classe sintetica di rischio *"05=ELEVATO"*, ma senza fornire ulteriori elementi informativi di dettaglio sulle caratteristiche del prodotto.

In relazione all'adesione all'aumento di capitale del 2015, l'Intermediario ha sottolineato di aver adempiuto agli obblighi informativi attraverso la trasmissione del prospetto informativo dell'offerta; ma anche tale documento non può dirsi in sé sufficiente a dimostrare che la Banca abbia reso tutte le informazioni occorrenti per scelte d'investimento consapevoli, provando cioè di aver assolto agli obblighi d'informazione preventiva in modo non meramente formalistico.

7. Quanto al parimenti contestato inadempimento degli obblighi informativi successivi all'investimento, si rileva, coerentemente con quanto deciso in casi analoghi, che *"non può ritenersi in via generale sussistente in capo all'intermediario, sulla base dell'articolo 21 TUF, un obbligo di monitoraggio continuo dell'andamento degli strumenti finanziari, che può derivare semmai da"*

particolari caratteristiche del prodotto o discendere dalla tipologia di servizio di investimento prestato dall'intermediario (come nella gestione di portafogli e nella consulenza), laddove previsto dal contratto” (Decisione ACF n. 6393 del 9 marzo 2023).

8. Circa la dedotta violazione delle regole in materia di conflitto di interessi, essa non può dirsi, invece, sussistente.

È, infatti, presente in atti una dichiarazione firmata dal Ricorrente, che attesta la ricezione di una nota informativa, con un allegato che riporta l'informativa sulla politica di gestione dei conflitti di interessi. Inoltre, nei moduli d'ordine del 26 giugno 2014 e nella scheda di conferma di adesione all'aumento di capitale del 2015, è presente un riquadro specifico, sottoscritto dal Ricorrente, ove viene segnalata la presenza di una situazione di conflitto di interessi.

9. In conclusione, ritenuti accertati i comportamenti violativi addebitati al resistente relativamente alle carenze riscontrate con riguardo all'adempimento degli obblighi informativi afferenti alla fase genetica dell'operatività controversa, passando alla quantificazione dei danni occorsi, al Ricorrente deve essere riconosciuto un importo pari alla differenza tra il controvalore complessivamente investito (€ 28.059,19), il valore ricavato dalla vendita del 28 novembre 2016 (€ 5,27) ed il valore delle azioni al momento della loro riammissione a quotazione il giorno 25 ottobre 2017 (€ 332,15), allorché l'odierno Ricorrente ben avrebbe potuto liquidare l'investimento così minimizzando le perdite occorse, così pervenendosi ad un importo, in linea capitale, di € 27.721,47.

PQM

Il Collegio, in accoglimento del ricorso per quanto e nei termini sopra specificati, dichiara l'Intermediario tenuto a corrispondere al Ricorrente, a titolo di risarcimento del danno, la complessiva somma rivalutata di € 32.968,55, oltre agli interessi legali dalla data della presente decisione fino al soddisfo, e fissa il termine per l'esecuzione in trenta giorni dalla ricezione della decisione.

Entro lo stesso termine l'Intermediario comunica all'ACF gli atti realizzati al fine di conformarsi alla decisione, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.

L'Intermediario è tenuto a versare alla Consob la somma di € 400,00, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del citato regolamento, adottato con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, secondo le modalità indicate nel sito istituzionale www.acf.consob.it, sezione "Intermediari".

Il Presidente